



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 19/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1866

Miggiano (Le) – Interventi di adeguamento e completamento schemi idrici e relative reti infrastrutturali – Realizzazione sistemi di collegamento differenziato in variante urbanistica ex art. 16, L.R. 13/2001. Parere paesaggistico ex art. 5.03 e deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Miggiano.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Miggiano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

Soggetto proponente: Comune di Miggiano

INTERVENTO: Lavori di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali - Realizzazione dei sistemi di collegamento differenziato in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n. 13/2001

Con nota n.ro 4677 del 17.07.2008 acquisita al prot. N° 1298 del 17.07.2008 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Miggiano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali - Realizzazione di sistemi di collegamento differenziato adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 6 del 04.04.2008.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 09.04.2008 al 24.04.2008 senza osservazioni ed opposizioni come da attestazione del Segretario Comunale del 15.07.2008.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - Inquadramento territoriale e paesistico

ALL. 2 - Planimetria stato di fatto

ALL. 3 - Planimetria dell'intervento

ALL. 4 - Inquadramento urbanistico

ALL. 5.1 - Area recapito finale 1 - rilievo fotografico e topografico

ALL. 5.2 - Area recapito finale 1 - pianta e sezioni

ALL. 5.3 - Area recapito finale 1 - pozzetto trattamento

ALL. 6.1 - Area recapito finale 2 - rilievo fotografico e topografico

ALL. 6.2 - Area recapito finale 2 - pianta e sezioni

ALL. 6.3 - Area recapito finale 2 - pozzetto trattamento

ALL. 7.1 - Area recapito finale 3 - rilievo fotografico e topografico

ALL. 7.2 - Area recapito finale 3 - pianta e sezioni

ALL. 8 - Profilo longitudinale condotta

ALL. 9 - Particolari costruttivi e sezioni di scavo

ALL. A - Relazione Generale

ALL. E - Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica

Relazione paesaggistica

Scheda di controllo paesaggistico

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso ad adeguare il sistema di recapiti finali alla esistente normativa (d.l.vo n.152/1999 e Piano Direttore Regionale). Attualmente, infatti, le acque vengono convogliate in due recapiti finali e, più precisamente,:

- un recapito finale indicato in progetto con il numero 1 sito in via Alfieri costituito da vasca di accumulo di forma trapezoidale che convoglia le acque di pioggia in un pozzo assorbente in falda profonda;
- un recapito finale indicato in progetto con il numero 2 sito in via Pertini costituito da vasca di accumulo di forma rettangolare che le acque di pioggia in un pozzo assorbente in falda profonda.

A seguito delle disposizioni previste dalle vigenti normative i pozzi assorbenti devono essere dismessi (rimanendo ad essi, tuttavia, una mera funzione di emergenza alluvionale) e le acque di pioggia devono essere smaltite, previ trattamenti di grigliatura e desabbatura, negli strati più superficiali del terreno.

Pertanto, si sono resi necessari i seguenti interventi:

- relativamente al recapito finale n. 1, in sintesi, si prevede la dismissione del pozzo assorbente e la realizzazione di un pozzetto di grigliatura e desabbatura; inoltre, considerato che non è possibile ampliare la vasca esistente in relazione al circostante contesto urbanizzato ed antropizzato le acque in esubero vengono convogliate in una nuova vasca di accumulo non rivestita, denominata in progetto

come recapito finale n. 3;

- relativamente al recapito finale n.ro 2, in sintesi, si prevede la dismissione del pozzo assorbente e l'ampliamento della vasca esistente.

Per quanto, invece, attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.13/2001 essa è limitata ai rispettivi suoli dove vengono localizzate le vasche attualmente tipizzati agricoli dal vigente strumento urbanistico generale che vengono tipizzate come aree per infrastrutturazione.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Miggiano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che " va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che " tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di

cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, fatta salva la presenza di una dolina ricadente a circa 40 mt. dall'area da destinare ad ampliamento del recapito finale indicato in progetto con il n. 2;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene le previsioni del PAI il recapito finale indicato con il n. 2 ricade in area classificata a bassa pericolosità idraulica per le quali sono consentiti, ai sensi dell'art. 9 delle NTA del PAI, “tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale” quale risulta certamente l'intervento in questione destinato a prevenire e/o limitare fenomeni di allagamento.

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che i tre recapiti finali sono localizzate in contiguità al centro abitato di Miggiano insistendo recapiti finali n.1 e n.2 su aree già compromesse dalla presenza delle vasche esistenti mentre il recapito finale n.3 insiste su aree sub pianeggianti destinate a seminativo e soggette ad allagamenti come testimonia la documentazione fotografica pervenuta; in sintesi, quindi, non si evidenzia sia per l'area di intervento sia per le aree a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P, fatto salvo il posizionamento del recapito finale in progetto indicato con il numero 2 nell'area annessa ad una dolina.

Con riferimento, quindi, all'area oggetto dell'intervento di ampliamento del recapito finale n.2, la stessa risulta interessata direttamente dalla vicinanza ad una dolina che, quale emergenza morfologica, viene sottoposta a specifica tutela dall'art. 3.06 titolo m delle N.T.A. del P.U.T.T./P. congiuntamente alla relativa area annessa fissata allo stato in mt. 100; quindi, essendo l'intervento, relativamente a tale ampliamento, interessato dalla presenza della area annessa ad una dolina (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero un vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che

rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto, per l'ampliamento della vasca del recapito finale in progetto indicato con il numero 2 il Comune di Miggiano ha chiesto la deroga ex art. 5. 07 delle NTA del, PUTT/P., facendo presente che:

- Trattandosi di ampliamento di recapito finale già esistente non esistono di fatto alternative localizzative;
- L'opera è di evidente interesse pubblico e come tale è stata finanziata con i fondi FERS;
- L'amplimento del recapito finale risulta compatibile con la presenza del dolina e non incide su tale bene.

La documentazione presentata evidenzia, per il resto dei lavori in progetto previsti, che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Anzi è da ritenere che l'intervento è da valutare positivamente sotto il profilo idrogeologico in quanto pone riparo ad azioni di impermeabilizzazioni dei suoli conseguenti ad attività antropiche nell'area urbana che hanno ivi compromesso il sistema della idrologia superficiale.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento per quanto attiene i lavori di adeguamento del recapito finale indicato in progetto con il numero 1 e di realizzazione del recapito finale indicato con il n.3, con riferimento specifico alla relativa localizzazione, è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per tali interventi (recapiti finali indicati con il n.1 e con il n. 3), sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Si ritiene, inoltre, che, per quanto attiene i lavori di ampliamento e di adeguamento del recapito finale indicato in progetto con il numero 2, si possa concedere la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P in quanto le opere da realizzare per la loro natura non compromettono significativamente la dolina considerato anche che il recapito finale è già esistente e chela relazione idrogeologica pervenuta non individua effetti significativi sull'assetto idrogeologico locale e danni alla dolina esistente.

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I materiali di risulta provenienti dai lavori di adeguamento e di scavo dovranno essere allontanati e posti a discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell' art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.L.vo n. 152/99 e ss.mm.ii. da osservarsi anche in sede esecutiva..

Si fa presente, infine, che, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto

disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell' Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rilasciare al Comune di Miggiano (LE) relativamente al progetto di adeguamento di un recapito finale indicato con il numero 1 e di realizzazione di un recapito finale indicato con il n. 3 ricadenti nel territorio del Comune di Miggiano, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di rilasciare al Comune di Miggiano (LE) relativamente al progetto di adeguamento ed ampliamento di un recapito finale indicato in progetto con il numero 2 relativo ricadente nel territorio del Comune di Miggiano, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
